

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 122/21 del 12-8-2021

Ammortizzatori sociali ex decreti 73, 99 e 103/2021. Istruzioni Inps

La circolare Inps n. 125 del 9-8-2021 mette un po' ordine su una serie di ammortizzatori sociali di recedente introdotti. Si tratta di questi provvedimenti:

- DI n. 73 del 25-5-2021 (cosiddetto sostegni-bis) convertito in legge 106/21 con decorrenza dal 25-7. Il decreto ha abrogato il DI 99/21 inglobandone i contenuti e confermandone gli effetti giuridici prodotti sino al 24-7.
- DI 99 del 30-6-2021.
- DI 103 del 20-7-2021.

Le misure contenute nei primi decreti riguardano i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigo (tra questi ricordiamo le cooperative inquadrare in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984).

Ricordiamo che per queste imprese dall'1-7-2021 non operano più gli ammortizzatori Covid.

Gli ammortizzatori Covid rimangono in vigore soltanto per i datori di lavoro soggetti a Fis a Cigs (per un massimo di 28 settimane fino al 31-12-2021) e per le aziende del settore tessile e affini.

Il DI 103/21 prevede la possibilità di accesso alle integrazioni salariali per le aziende con almeno 1000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Su questo aspetto, molto specifico, rinviamo alla lettura della circolare.

1. CIGS articolo 40 DI 73/2021

La norma in esame ha istituito un nuovo ammortizzatore sociale in alternativa a Cigo e Cigs ex Dlgs 148/2015. Tratta di un particolare trattamento straordinario di integrazione salariale caratterizzato da criteri di calcolo della misura e da una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale di cui al citato decreto legislativo.

La circolare specifica *che il particolare trattamento di integrazione salariale straordinaria in parola è una misura, alternativa agli ordinari strumenti di sostegno previsti dal Dlgs n. 148/2015 e svincolata dalla normativa emergenziale.*

Il trattamento è destinato ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale a prescindere dalle dimensioni dell'organico aziendale.

Quindi, anche se siamo in presenza di un trattamento straordinario, possono accedervi i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda.

Per richiedere il trattamento straordinario datori di lavoro devono:

- avere subito, nel primo semestre dell'anno 2021, un calo del fatturato del 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019;
- avere sottoscritto accordi collettivi aziendali, ai sensi dell'articolo 51 del Dlgs 81/2015 di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto (26-5-2021), finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli accordi, inoltre, devono rispettare le seguenti condizioni che richiamano, pur con percentuali superiori, quelle dei contratti di solidarietà:

- la riduzione media oraria convenuta non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;

- per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo oggetto dell'accordo;
- nelle intese devono essere specificate le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l'orario - nei limiti del normale orario di lavoro - con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi.

Il nuovo ammortizzatore ha durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del decreto (26-5-2021) e il 31-12-2021 e non rientra nel computo dei limiti complessivi di durata previsti dall'articolo 4 del Dlgs n. 148/2015.

L'ammontare dell'ammortizzatore è pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate, senza l'applicazione dei massimali mensili e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nei 6 mesi antecedenti la stipula dell'accordo collettivo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Come si vede una soluzione di grande semplicità!

Il trattamento in esame non è soggetto al pagamento del contributo addizionale.

Riguardo alle modalità di erogazione della prestazione trattandosi di una particolare tipologia di trattamento straordinario di integrazione salariale il cui regime autorizzativo fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto consentirà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

Il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato entro 6 mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivi, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell'assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l'utilizzo dei sistemi di pagamento di legge.

Durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

2. Trattamento di integrazione salariale senza versamento del contributo addizionale

Il comma 3 dell'articolo 40 del Dl 73 contiene un ulteriore intervento rivolto dai datori di lavoro soggetti agli ammortizzatori ordinari. Dall'1-7-2021 i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria (articoli 11 e 21 Dlgs n. 148/2015) sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31-12-2021.

I destinatari del provvedimento sono i datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e quelli - sempre appartenenti al settore industriale - che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs n. 148/2015. Non sono, invece, contemplati i datori di lavoro destinatari unicamente della disciplina in materia di cassa integrazione straordinaria, come - ad esempio - le imprese esercenti attività commerciali e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, i partiti politici e le imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti.

Questi trattamenti di integrazione salariale non possono essere continuità con quelli introdotti dal Dl n. 41/2021.

Accortosi del pasticcio combinato, l'Istituto su pare conforme dell'ineffabile Ministero del lavoro, dispone che le richieste che prevedono interventi per periodi che decorrono

dall'inizio della settimana potranno essere richiesti a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1-7-2021, ovvero dal 28-6-2021.

Conseguentemente, potranno accedere all'intervento di integrazione salariale ordinaria senza obbligo del versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28 giugno 2021, esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane di trattamenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 (casuale "COVID-19 DL 41/21").

Laddove, invece, non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti di cui al menzionato articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di versamento del contributo addizionale a far tempo dal 1° luglio 2021, o da data successiva, e fino al 31 dicembre 2021.

Chi sperava nella fine dei contorti provvedimenti del recente passato, deve ricredersi.

La circolare ricorda che le sospensioni per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono comunque esenti. Il provvedimento in esame riguarda quindi le altre causali.

L'unica deroga alla normativa generale riguarda il pagamento del contributo addizionale. *Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l'accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio: l'incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi (cfr. gli articoli 4 e 22, comma 5, del D.lgs n. 148/2015) e singoli dei trattamenti (cfr. gli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015); per la cassa integrazione ordinaria, il rispetto della tempistica per l'invio delle domande di accesso al trattamento (cfr. l'art. 15 del D.lgs n. 148/2015), nonché l'obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (cfr. l'art. 2 del D.M. n. 95442/2016), che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione.*

Le modalità di pagamento sono quelle ordinariamente previste dall'articolo 7 del Dlgs n. 148/2015.

Tutti gli interventi di integrazione salariale connessi all'emergenza Covid *non rientrano nel computo dei limiti complessivi e singoli di durata dei trattamenti di cui rispettivamente agli articoli 4 e 12 del Dlgs n. 148/2015 e che gli stessi sono neutralizzati ai fini delle richieste di cassa integrazione ordinaria in argomento.*

I datori di lavoro che si avvalgono dei trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di contributo addizionale operano tutti i divieti in materia licenziamento previsti dalle disposizioni Covid per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31-12-2021.

Come accennato non vi sono deroghe relative ai termini di trasmissione delle domande.

Considerato il ritardo nell'emanazione delle istruzioni, *le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da "luglio 2021", dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.*

Per i periodi successivi operano le disposizioni ordinarie (commi 3 e 4 articolo 15 Dlgs n. 148/2015).

3. Ulteriore trattamento CIGS (articolo 40bis DI 73/2021)

L'ulteriore ammortizzatore è rivolto ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Dlgs n. 148/2015. Si tratta di una delle norme contenute nell'abrogato DI n. 99/2021.

I datori di lavoro destinatari del provvedimento sono quelli indicati al punto 1. Si tratta di coloro che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile - come stabiliti dall'articolo 4 e dall'articolo 22, comma 5, del D.lgs n. 148/15 - non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al medesimo decreto legislativo.

L'ammortizzatore ha durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1-7-2021 fino al 31-12-2021.

Anche in questo caso non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del Dlgs n. 148/2015 e scatta il blocco dei licenziamenti.

4. Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica

Trattandosi di una norma molto specifica rinviamo su questo punto alla lettura della circolare.

5. Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività delle aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dal decreto-legge n. 104/2020

Vale quanto detto al punto precedente.

6. Ammortizzatori per il settore tessile

La normativa è contenuta nell'articolo 50bis, comma 2, del DL n. 73/2021 che recepisce il disposto dell'articolo 4 dell'abrogato DL n. 99/2021.

L'ammortizzatore opera nel periodo 1-7-2021/31-10-2021 per un massimo di 17 settimane senza contributo addizionale.

Per questi datori di lavoro rimane in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31-10-2021.

Possono accedere all'ammortizzatore i datori di lavoro individuati tramite i codici Ateco 13, 14 e 15 (classificazione attività economiche Ateco2007).

Per queste sospensioni non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

Per i datori di lavoro soggetti al fondo di tesoreria valgono le disposizioni del punto 1.

Le aziende tessile che il 30-6-2021 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 99/2021) avevano in corso un trattamento di Cigs e che devono ulteriormente sospendere il programma di Cigs a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 17 settimane, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

L'iter procedurale è quello previsto dalla circolare Inps n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Per accedere all'ammortizzatore, i lavoratori devono essere alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30-6-2021.

Anche in questo caso la discontinuità coi precedenti ammortizzatori pone problemi.

La soluzione è ovviamente identica a quella prevista al punto 2: *al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell'attività aziendale e su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 4, comma 2, potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021.*

Qualora siano state richieste e autorizzate fino al 27 giugno 2021 le 13 settimane di trattamenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 (casuale "COVID-19 DL 41/21"), i datori di lavoro di cui trattasi potranno richiedere il nuovo periodo di trattamenti ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, per un massimo di 17 settimane, a far tempo dal 28 giugno 2021.

Nel diverso caso in cui non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti di cui all'articolo 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 41/2021, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal 1° luglio 2021, sempre per un massimo di 17 settimane di trattamenti.

A titolo di esempio, laddove non siano state interamente autorizzate le 13 settimane di trattamenti previste dal decreto-legge n. 41/2021 e il trattamento ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, è richiesto a partire dal 1° luglio 2021, il

periodo massimo di 17 settimane sarà riconosciuto, in via continuativa, fino e non oltre il 24 ottobre 2021.

Per assicurare, invece, la continuità nel sostegno in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione in successione della sospensione o riduzione dell'attività aziendale, la decorrenza del trattamento ai sensi del citato articolo 50-bis, comma 2, potrà essere anticipata, presentando la relativa domanda di concessione dal 28 giugno 2021 con termine del periodo al 24 ottobre 2021.

Per questo ammortizzatore è stata istituita la nuova causale "COVID 19 - DL 99/21".

In caso di richiesta di cigo, previa sospensione del trattamento di cigs la causale sarà "COVID 19 - DL 99/21 -sospensione CIGS".

Le domande per trattamenti decorrenti da "luglio 2021", comprese quelle per le quali è possibile anticipare il trattamento dalla data del 28-6-2021, devono essere trasmesse entro il 31-8-2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

7. DL 103/2021. Integrazione salariale per imprese di rilevante interesse strategico nazionale

Anche in questo caso rinviamo alla lettura della circolare.

Come di consueto riportiamo i punti 8 e 9 della circolare contenti gli aspetti procedurali

8. Istruzioni procedurali

Con riferimento al trattamento CIGS ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 in "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo codice evento: **133 – contratto di solidarietà emergenziale – art. 40 D.L. 73/2021**. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti appositi codici di conguaglio UniEmens e relativi conti, di seguito illustrati.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "133", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e relativa contribuzione figurativa e ANF.

Con riferimento all'ulteriore trattamento CIGS di cui all'articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021, in "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo codice evento: **169 – CIGS 13 settimane in deroga – art. 40bis DL n. 73/2021**.

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa sono istituiti appositi codici di conguaglio UniEmens e relativi conti, di seguito illustrati.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "169", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e relativa contribuzione figurativa e ANF.

Per la proroga dei trattamenti di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, prevista dall'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, in "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: **143 – proroga crisi con cessazione imprese trasporto aereo – DL 99/2021**.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "143", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e relativa contribuzione figurativa e ANF, sia dell'importo del contributo addizionale non dovuto dall'azienda ma gravante, appunto, sullo stanziamento dedicato a tale misura.

Per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica, in "Sistema UNICO", nell'ambito del codice

intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: **144 – proroga crisi con cessazione 2021.**

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "144", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto delle prestazioni e relativa contribuzione figurativa e ANF.

8.1. Introduzione di nuovi codici evento per i trattamenti CIGO di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e all'articolo 3 del decreto-legge 21 luglio 2021, n. 103

Ai fini dell'individuazione delle nuove prestazioni di trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai sensi dall'articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021, sono stati istituiti - all'interno del codice intervento 100 - i nuovi codici evento che di seguito si elencano:

| | |
|--|----|
| COVID 19 – DL 99/21 -Fondo CIGO | 75 |
| COVID 19 – DL 99/21 - deroga lim. DLgs 148/15 | 76 |
| COVID 19 – DL 99/21 Sospensione CIGS - Fondo CIGO | 77 |
| COVID 19 – DL 99/21 Sospensione CIGS - deroga lim. DLgs 148/15 | 78 |
| COVID 19 - DL 103/21 Fondo CIGO | 79 |
| COVID 19 - DL 103/21 - deroga lim. DLgs 148/15 | 80 |
| COVID 19 - DL 103/21 sospensione CIGS - Fondo CIGO | 81 |
| COVID 19 - DL 103/21 sospensione - deroga lim. DLgs 148/15 | 82 |

Si evidenzia che, ai fini dell'imputazione della spesa, rimangono a carico del finanziamento statale esclusivamente le autorizzazioni che eccedono i limiti previsti per le integrazioni salariali ordinarie di cui al D.lgs n. 148/2015.

Diversamente, la copertura degli oneri compresa la connessa contributiva figurativa rimane a carico della gestione di afferenza (GPT).

Pertanto, nel caso di pagamento a conguaglio, le aziende esporranno i codici di conguaglio già in uso: L038 "Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015", come descritto nel paragrafo seguente.

9. Modalità di esposizione del conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "CSR" ("Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

a) Trattamento CIGS ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento CongCIGSAltCaus presente in DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L066", avente il significato di "Conguaglio CIGS articolo 40 comma 1 DL 73/2021" e nell'elemento <CongCIGSAltImp> l'indicazione dell'indennità straordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

a.1) Trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale (art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021)

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro utilizzeranno i codici conguaglio già in uso (cfr. la circolare n. 9/2017).

b) Ulteriore trattamento CIGS in deroga ai sensi dell'art. 40-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento CongCIGSAltCaus presente in DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L067", avente il significato di "Conguaglio CIGS articolo 40-bis DL 73/2021" e nell'elemento <CongCIGSAltImp> l'indicazione dell'indennità straordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

c) Ulteriore trattamento di CIGO in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in

DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L082", avente il significato di "Conguaglio CIGO Art.50-bis del decreto legge n.73/2021", e, nell'elemento <CongCIGOAltImp>, l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017).

d) Ulteriore trattamento di CIGO per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in

DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L083", avente il significato di "Conguaglio CIGO Art.50-bis del decreto legge n.73/2021", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017).

e) Trattamento di CIGO in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. Articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in

DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L084", avente il significato di "Conguaglio CIGO art 3 Decreto - legge 20 luglio 2021, n. 103", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017).

f) Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in

DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L085", avente il significato di "Conguaglio CIGO Art. 3 decreto-legge n. 103/2021", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017).